

# **COMUNE DI FILADELFIA**

Provincia di Vibo Valentia

N. 46 Reg. Del.

# **Deliberazione del Consiglio Comunale**

OGGETTO:

Revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 17:55 nei locali dell'Auditorium comunale, siti in Piazza G. A. Serrao, nel rispetto delle regole precauzionali dettate dalla legge e dall'emergenza COVID-19, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti i sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres	Ass.
Anna <b>Bartucca</b>	SI		Veronica <b>Gugliotta</b>	SI	
Maurizio <b>De Nisi</b>	SI		Francesco <b>Gugliotta</b>		SI
Rosalba <b>Galati</b>	SI		Antonio Carchedi	SI	
Sandra <b>Mazzotta</b>	SI		Antonio <b>Ranieli</b>	SI	
Liliana <b>Campisano</b>	SI		Patrizia <b>Diaco</b>	SI	
Tommasino <b>Diaco</b>	SI		Caterina <b>Rondinelli</b>	SI	
Davide <b>Caruso</b>	SI				

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4°, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Carmen Longo.

Presiede il Presidente Rosalba Galati la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a prendere in esame l'argomento in oggetto indicato. La seduta è pubblica con ingresso contingentato.

Il Vicesindaco Maurizio De Nisi illustra la proposta in oggetto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1°) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2020, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a)partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b)società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c)partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d)partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e)partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g)necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1 T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

ATTESO che il Comune di Filadelfia ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipate dando atto che lo stesso detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- Società consortile a r.l. Asmenet Calabria;
- Consorzio Asmez;

ATTESO che per ogni società è stata effettuata attività di verifica dei presupposti previsti dalla normativa di che trattasi, constatando che le medesime svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che le esigenze che giustificano il mantenimento delle medesime sono valide sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito convenienti in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

Sentiti gli interventi sopra riportati;

Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: n. 12; Voti Favorevoli: n. 8; Voti Contrari: n. ==; Astenuti: n. 4 (Antonio Carchedi, Antonio Ranieli, Patrizia Diaco, Caterina Rondinelli);

#### **DELIBERA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, confermando, nel rispetto del comma 611 art. 1 legge n. 190/2014, il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Filadelfia nelle società di seguito indicate, che svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo, dando atto che le esigenze che giustificano il ricorso alo loro mantenimento sono valide sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito e convenienti in termini di efficienza, efficacia ed econo-

### micità:

- Società consortile a r.l. Asmenet Calabria, costituita per gestione di servizi istituzionali, formativi e di erogazione di servizi e-government al fine di consentire all'Ente Locale una soddisfacente operatività ed economia di gestione paragonabile a quella di Enti di medie e grandi dimensioni e assicurando la disponibilità di servizi adeguati nei territori a rischio di marginalità;
- Consorzio Asmez, costituito in data 29/03/1994, che si propone di elevare il livello di qualificazione professionale dei lavoratori dipendenti e non. Si propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle attività di formazione professionale, di assistenza alle piccole e medie imprese e di fornire informazioni ed orientamento per i giovani disoccupati;
- 2. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 3. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

## **REGOLARITÀ TECNICA**

In relazione alla presente proposta di delibera	azione, si formula il seguente parere.				
□ Contrario (vedi annotazioni) □ Condizionato (vedi annotazioni)					
					□ Irrilevante ai fini tecnici
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Bruno Iorfida				
REGOLARI	TÀ CONTABILE				
In relazione alla presente proposta di delibera	azione formula il seguente parere contabile:				
<b>⊠</b> <i>Favorevole</i>					
□ Contrario (vedi annotazioni)					
□ Condizionato (vedi annotazioni)	)				
☐ Irrilevante ai fini contabili					
IL RES	SPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI				
	Dott. Bruno Iorfida				
Letto, confermato e sottoscritto					
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE				
Rosalba Galati	Dott.ssa Carmen Longo				
Relazione di p	oubblicazione				
	certifico che copia del presente verbale viene n line, ove rimarrà esposta per quindici giorni				
	IL SEGRETARIO COMUNALE				
	Dott.ssa Carmen Longo				
CERTIFICATO D	DI ESECUTIVITA'				
La presente deliberazione è divenuta esecutiv					
□Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 267/2000.	one ai sensi dell'art. 134, 3° comma – T.U.E.L. n.				
⊠Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art	t. 134 – 4 ° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.				
Filadelfia, 09.12.2021					

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Carmen Longo